



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Santinello, Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice

dott. Vincenzo Cantelli, Giudice delegato

nella procedura rubricata sub n. **27-1/2023 R.G.** ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

Rilevato che – preso atto del mancato raggiungimento del *quorum* previsto dall'art. 109, comma 5, CCI a fronte di voto negativo di due classi di creditori (INPS ed INAIL) – deve essere fatta applicazione dell'art. 112, comma 2, CCI;

Rilevato che, nel caso di specie, i presupposti di omologazione previsti dall'art. 112, comma 2, lett. a) e b), CCI non sussistono;

Rilevato, in particolare, che il piano concordatario individua erroneamente nei canoni di affitto di azienda retraibili dalla continuità indiretta un'ipotesi di attivo eccedente quello di liquidazione, come tale soggetto alla regola di priorità relativa e dunque alla possibilità di deroga al regime delle cause legittime di prelazione, pur se nei limiti fissati dal codice (art. 84, comma 6, CCI);

Rilevato che tale prospettazione è fallace, nella misura in cui equipara tale voce di attivo alla c.d. nuova finanza, invece che includerla nel patrimonio della debitrice;

Rilevato, in particolare, che il criterio principale per determinare la natura del valore eccedente quello di liquidazione è costituito dalla “neutralità” dell'apporto rispetto allo stato patrimoniale della società (Cass. 10884/2020), non comportando cioè esso “*né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo,*”

indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no” (Cass. cit.);
Rilevato che, nel caso di specie, l’apporto determinato dalla percezione di canoni di affitto d’azienda non costituisce elemento neutro, bensì voce già inclusa nell’attivo patrimoniale della società (Corte d’appello di Venezia 1892/2021);

Rilevato che, date tali premesse, tale voce di attivo costituisce parte del valore di liquidazione, come tale soggetta alla regola di priorità assoluta e dunque al rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 84, comma 6 ed art. 112, comma 2, lett. a, CCI);

Rilevato dunque che sull’attivo costituito dai canoni di affitto d’azienda e dalle ulteriori voci di attivo della continuità indiretta, costituite da denaro ossia da bene mobile, insistono i privilegi generali (art. 2746 c.c.) e che non vi è deroga alla regola di priorità assoluta;

Rilevato invece che nel piano concordatario tale regola di distribuzione non è rispettata, poiché esso prevede la soddisfazione più elevata in senso assoluto di creditori con privilegio speciale immobiliare (classe 1 con il 59,85%) e più elevata anche in senso relativo rispetto a creditori muniti di privilegio generale (classi 2 e 6 con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.);

Rilevato dunque che il piano concordatario non rispetta l’ordine di distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola di priorità assoluta e che dunque non ricorre il presupposto di omologazione del concordato posto dall’art. 112, comma 2, lett. a), CCI;

P. Q. M.

1. Rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo e dichiara l’inammissibilità della procedura.

Si comunichi.

Padova, così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024

Il Presidente

dott.ssa Caterina Santinello